



## GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Sentenza n. 1

Nel procedimento n. 01/GNS/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale, avv. Filippo Cece, nominato con deliberazione del Consiglio Federale n.123 del 20 aprile 2017, ritenuta la propria competenza, pronuncia la seguente decisione nei confronti dei i tesserati sig.ri Alessandro Carannante e Alessandro Scamardella rispettivamente allenatore dirigente, il primo, e dirigente, il secondo, del Canoa Club Napoli, in virtù di richiesta di intervento ad opera del Sig. Giulio Abbate, in qualità di Arbitro federale, riguardante fatti avvenuti in occasione della Gara di Canoa Polo svoltasi a Bacoli lo scorso 6 maggio u.s. e depositata in segreteria in data 08/05/2017

### FATTO

Dalla segnalazione dell'Arbitro Vicario Giulio Abbate emergeva che:

“Il sottoscritto Giulio Abbate, Arbitro del C.U.U.G della F.I.C.K. convocato per la giuria della 3-giornata di serie A maschile di canoa polo svoltasi a Bacoli (NA) il 6/5/2017 dichiara quanto segue:

Il giorno 6/05/2017 in qualità di primo arbitro arbitro l'incontro di serie A Polisportiva Canoa Catania Canoa Club Napoli, insieme al C.A. Patrone Eugenio.

Nel corso del primo tempo, assegnavo un cartellino verde all'allenatore e dirigente del CC Napoli Sig. Carannante Alessandro per aver deliberatamente lasciato l'area tecnica a lui riservata e aver invaso l'area riservata al camminamento del primo arbitro.

Al minuto 9:15 del secondo tempo il sig. Carannante invadeva nuovamente l'area arbitrale giungendo fino al tavolo segnapunti che si trovava a metà campo. Visto il precedente cartellino Verde, veniva assegnato il cartellino Rosso e veniva invitato il Sig. Carannante a lasciare l'area di gioco per permettere la ripresa della partita.

Al minuto 9:50 del secondo tempo a seguito di un fallo assegnato a favore della Polisportiva Canoa Catania, si richiedeva necessario sospendere momentaneamente la partita per riferire al Direttore di Gara Sig. Insabella Daniele sulle venute meno condizioni per il corretto svolgimento della partita . Tali condizioni erano venute meno a causa dell'impossibilità di garantire un camminamento sufficientemente libero dovuto all'avvicinamento eccessivo del pubblico all' area di gioco e del rientro non autorizzato del sig. Carannante nell' area arbitrale. Lo stesso Carannante pronunciava



parole irrispettose nei miei confronti utilizzando la parola "Scandaloso". A quel punto io e il Sig. Donzelli Andrea in qualità di Giudice Arbitro Principale invitavamo il sig. Carannante ad abbandonare immediatamente l'area arbitrale vista la sanzione già ricevuta.

Solo dopo una decina di minuti è stato possibile ripristinare le condizioni minime per la ripresa della partita.

Alla fine della partita conclusasi sul punteggio finale di 5-5, l'area di gioco veniva nuovamente invasa al fine di protestare animatamente contro la giuria arbitrale e in particolare contro di me dicendo le seguenti parole "*Sei scandaloso, dovresti essere deferito per quello che fai.*" dal sig Scamardella Alessandro, dirigente del Canoa Club Napoli.

Alla luce di quanto sopra esposto si rimanda al giudice sportivo la valutazione dei fatti per verificare la presenza di comportamenti antisportivi."

Con ordinanza del 9 maggio il GSN fissava come termine di pronuncia delle decisione la data del 18.5.2017 ed assegnava al ricorrente il termine perentorio del 15.5.2017 ore 12,00, entro e non oltre il quale eventuali memorie e documenti avrebbero dovuto essere depositati dagli interessati presso la Segreteria federale, che curerà lo scambio degli atti difensivi di parte e dei relativi documenti nonché le notifiche e le comunicazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica, disponendone la notifica a, per il tramite della segreteria, a:

- Sig. *Alessandro Carannante*, n.q. di allenatore e dirigente del Canoa Club Napoli
- Sig. *Alessandro Scamardella*, n.q. di dirigente del Canoa Club Napoli
- Società *Canoa Club Napoli*, in persona del legale rappresentante p.t.
- Sig. *Giulio Abbate*, n.q. di Arbitro del C.U.U.G. della F.I.C.K.

Nelle more dei termini assegnati, non sono giunti documenti e memorie utili alla decisione sul caso di specie.

## DIRITTO

In via preliminare, si ritiene che, ai sensi dell'art. 30 lett. d) ed e), il caso per cui si procede rientri nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale, essendosi i fatti svolti nel corso ed in occasione di una gara di campionato.

Nel merito, l'accertamento dei fatti operato dal A.V. Abbate non è sindacabile da parte di questo Organo Giudicante, in virtù della fede privilegiata che assiste il relativo verbale in punto di fatto.



Tale fede privilegiata del verbale dell'Ufficiale di gara, comporta il carattere probatorio assoluto e pieno della ricostruzione dei fatti ivi operata, che perciò non è revocabile in dubbio, se non attraverso l'esperimento della querela di falso.

Alla stregua di ciò, devono ritenersi sussistenti le circostanze denunciate durante lo svolgimento della competizione.

Il comportamento di entrambi i tesserati, come riportato nel rapporto in atti, costituisce violazione del principio di lealtà e correttezza, non rispettoso delle funzioni altrui, nonché lesivo della dignità e dell'immagine dei Giudici Arbitri e della stessa Federazione di cui esso è espressione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia Sportiva della F.I.C.K..

In particolare il comportamento tenuto dal tesserato Alessandro Carannante configura anche la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. c) deve essere considerato il più grave perché reiterato e sanzionato con un doppio cartellino durante lo svolgimento della gara, avendo ripetutamente travalicato la propria area tecnica invadendo il camminamento arbitrale.

Tuttavia la parola "Scandaloso" di per sé stessa, attribuita al Carannante, come riportata nel virgolettato della segnalazione, non è contestualizzata in una frase rivolta direttamente all'Arbitro e potrebbe ritenersi anche rivolta al contesto generale della partita.

Al contrario, la frase attribuita al dirigente Scamardella era certamente rivolta all'arbitro "*Sei scandaloso, dovresti essere deferito per quello che fai.*"

In ogni caso, deve essere considerato che entrambi i tesserati hanno agito in una situazione di concitazione dettata dall'andamento della gara e che le frasi riportate non hanno trasecolato il confine dell'educazione.

Nel concorso delle siffatte circostanze deve ritenersi equa:

- per il tesserato A. Carannante, la sanzione della squalifica per una gara, da scontare nella prima giornata di gare utile, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. e), del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K.;
- per il tesserato A. Scamardella, la sanzione della ammonizione, ai sensi dell'art. 6 lett. a) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K.;

### **PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale commina:

- al sig. Alessandro Carannante, tesserato della società Canoa Club Napoli, per le



violazioni di cui all'art. 3 comma 1, lett a) e c) del Regolamento di Giustizia della F.I.C.K., la sanzione della squalifica per una gara, da scontare nella prima giornata di gare utile;

- e al sig. Alessandro Scamardella, tesserato della società Canoa Club Napoli, per la violazione di cui all'art 3 comma 1 lett. a), la sanzione della ammonizione.

Dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio alle parti interessate e pubblicata.

Roma, 17 maggio 2017.

*Il Giudice Sportivo Nazionale*

*Avv. Filippo CECE*